

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12535 Anno 2018

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 22/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 10140-2016 proposto da:

(omissis), nella qualità di erede legittima di (omissis)
(omissis) in qualità di erede legittimo di
(omissis) ed anche nella qualità di erede legittimo di
- quest'ultimo in proprio e nella qualità
di erede legittimo del de cuius] (omissis), elettivamente
domiciliati in ROMA, (omissis) presso lo studio
dell'avvocato (omissis) rappresentati e difesi
dall'avvocato (omissis)

- *ricorrenti* -

contro

(omissis) ASSICURAZIONI S.P.A. già (omissis)
ASSICURAZIONI S.P.A. (omissis) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

(omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)
che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

contro

(omissis)

- intimati -

avverso la sentenza n. 6947/2015 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 15/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003 (omissis) rimase vittima di un sinistro stradale,
mentre era alla guida di un ciclomotore di proprietà di (omissis)

Per ottenere il risarcimento dei danni rispettivamente patiti, nel 2005
(omissis) convennero dinanzi al
Tribunale di Latina, sezione di Terracina, i presunti responsabili ed il
loro assicuratore della r.c.a., ovvero (omissis)
(omissis) s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale
in (omissis) Assicurazioni s.p.a.).

2. Nel corso del giudizio (omissis) morì per cause
indipendenti dal sinistro di cui era rimasto vittima. Il giudizio venne
interrotto e riassunto dagli eredi del deceduto.

Con sentenza 20.5.2011 n. 184 il Tribunale di Latina, sezione di
Terracina, accolse la domanda.

La sentenza venne appellata dai tre soccombenti.

Con sentenza 15.12.2015 n. 6947 la Corte d'appello di Roma accolse parzialmente il gravame. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello ritenne che il danno alla persona patito da (omissis) ed il cui credito risarcitorio era stato acquisito *jure successionis* dai suoi eredi, andasse liquidato in base alla durata effettiva della vita della vittima, e non in base alla vita presunta.

3. Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione da e (omissis) dichiaratisi eredi di (omissis) e, il secondo, anche di (omissis) a sua volta erede di (omissis) sulla base di quattro motivi. Ha resistito la (omissis) con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano che la propose solo in appello, e quindi tardivamente, la questione dei criteri di stima del danno biologico nel caso di premorienza del danneggiato. Deducono che, pertanto, la Corte d'appello non avrebbe potuto modificare il *quantum debeatur* liquidato dal primo giudice.

1.2. Il motivo è infondato.

L'esistenza, la natura e l'entità del danno risarcibile sono circostanze rilevabili d'ufficio.

Di conseguenza la Corte d'appello non abbisognava di alcuna eccezione di parte, per prendere cognizione della premorienza della vittima, e trarne le debite conseguenze sul piano risarcitorio (cfr. sulla rilevabilità *ex officio* di tutte le eccezioni non riservate espressamente dalla legge alla parte, Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013, Rv. 626194 – 01).

Quanto poi al criterio liquidativo da applicare nel caso di premorienza della vittima, esso costituisce una *quaestio iuris*, come tale sottratta al regime delle preclusioni (*ex multis*, Sez. 3, Sentenza n. 2641 del 05/02/2013, Rv. 625018 – 01).

2. Il secondo motivo di ricorso.


2.1. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano che il criterio seguito dalla Corte d'appello per liquidare il risarcimento spettante ad (omissis) e ad essi trasmesso *jure successionis*, sarebbe erroneo, perché premierebbe il debitore moroso.

2.2. Il motivo è infondato.

Il danno alla salute è un danno permanente che si produce *de die in diem*.

Se al momento della liquidazione chi l'ha patito è ancora in vita, esso viene liquidato *pro futuro*, assumendo che il danneggiato resterà in vita per un tempo almeno pari a quello risultante dalle generali statistiche mortuarie.

Se, invece, al momento della liquidazione la persona che ha patito quel danno sia deceduta per causa diversa dalle lesioni, prima di avere raggiunto l'età media risultante dalle statistiche mortuarie, la durata del pregiudizio in esame non è più futura e presumibile, ma passata e certa. Ben diverse sono dunque le due situazioni, con la conseguenza che la liquidazione, nel secondo caso, d'un risarcimento minore rispetto al primo non solo non costituisce affatto una "diminuzione del risarcimento" dovuto, come preteso dai ricorrenti, ma al contrario costituisce puntuale applicazione dell'art. 1223 c.c., giacché, con la morte della vittima, cessa la permanenza del danno (Sez. 3, Sentenza n. 679 del 18/01/2016, Rv. 638672 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23739 del



14/11/2011, Rv. 620529 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011, Rv. 616337 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23053 del 30/10/2009, Rv. 610730 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 22338 del 24/10/2007, Rv. 599941 – 01).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello avrebbe da un lato sottostimato il danno non patrimoniale permanente patito da ¹ (omissis) e dall'altro errato nel calcolare il danno da invalidità temporanea.

3.2. La prima delle suddette censure è inammissibile, in quanto investe una valutazione di merito.

La seconda delle suddette censure è inammissibile, in quanto doveva essere oggetto di correzione di errore materiale (Sez. 3, Sentenza n. 23704 del 22/11/2016).

M

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso che la vittima avesse patito un danno alla capacità di lavoro.

4.2. Il motivo è inammissibile, in quanto censura una valutazione di fatto, riservata al giudice di merito.

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna (omissis) in solido, alla rifusione in favore di (omissis) Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.250, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di

(omissis) in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 28 febbraio 2018.

Il Presidente

(*Uliana Armano*)

